

**Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.**

**Art. 7**

(1)(2)

1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:

- a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;
- b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;
- c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;
- d) le permutate e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;
- e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 16, comma 13, L. R. 18/2011

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015